

N. R.G. 2239/2019



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione Lavoro

Nella causa iscritta al n. r.g. 2239/2019 promossa da:

██████████

RICORRENTE

contro

**MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
USR PUGLIA AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI LECCE**

RESISTENTE

Il Giudice dott. Chiara Zompi,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.10.2019,
esaminati gli atti e sentite le parti,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso *ante causam*, ██████████ ha chiesto ordinarsi in via d'urgenza al MIUR di “*attribuire nuovamente alla ricorrente – nell'ambito della procedura per le assegnazioni provvisorie interprovinciali per l'a.s. 2019/2020 – l'assegnazione provvisoria presso l'Istituto Comprensivo di Cutrufiano come docente di sostegno della scuola secondaria di primo grad, pubblicata il 29.08.2019 con decreto del dirigente dell'A.T. di Lecce n. 13016 e poi revocata con provvedimento dello stesso dirigente del 31.08.2019 n. 13093, ovvero – in subordine – ad assegnare alla stessa altro posto sempre in provincia di Lecce*”.

La ricorrente, premesso di essere docente di scuola secondaria di primo grado, in ruolo dall' 1.09.2015 e con titolarità presso la Scuola secondaria di primo grado di Bagnoli – San Pietro in Casale (BO), esponeva:

- di aver chiesto ed ottenuto, nei precedenti anni scolastici, l'assegnazione provvisoria in Provincia di Lecce per il ricongiungimento al marito e ai due figli minori;
- di aver presentato, anche per l'anno scolastico 2019/2020, domanda di assegnazione provvisoria indicando quindici preferenze territoriali rappresentate da alcuni specifici istituti di Lecce e Provincia e, infine, dall'intera Provincia di Lecce;
- che tale domanda era stata inizialmente accolta ed essa ricorrente era risultata assegnataria di un posto presso l'Istituto Comprensivo di Cutrufiano (LE);



- che tuttavia, successivamente, era stato pubblicato in data 31.08.2019 decreto di rettifica, a firma del Dirigente dell'Ambito, con cui detta assegnazione provvisoria era stata revocata;
- che la revoca era stata motivata con riferimento all'art. 7 co. 8 del CCNI, norma che era stata interpretata dall'A.T. di Lecce nel senso di escludere tutti coloro che non avevano espressamente indicato tra le preferenze il Comune di ricongiungimento, dalla possibilità di ottenere l'assegnazione provvisoria anche in altri Comuni della provincia, e ciò anche quando tra le preferenze era stata indicata l'intera provincia.

Ciò premesso, la ricorrente lamentava l'erroneità e illogicità dell'interpretazione della norma fornita dall'A.T. di Lecce e conseguentemente deduceva la illegittimità della revoca dell'assegnazione provvisoria già ottenuta.

Si costituiva in giudizio il Miur eccependo, in via preliminare, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti potenzialmente contro interessati all'eventuale accoglimento delle domande della ricorrente.

Nel merito, affermava l'infondatezza della domanda cautelare della ricorrente, per difetto del *fumus* e del *periculum*, e ne chiedeva la reiezione, spese rifuse.

Quanto al primo presupposto, deduceva che [REDACTED] non aveva indicato nella domanda di assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2019/2020 il Comune ove avrebbe operato il riconoscimento e conseguentemente la sua richiesta non era stata accettata, nel rispetto del disposto dell'art. 7, co. 8, del CCNI sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie.

Quanto al *periculum*, eccepiva che la ricorrente non aveva sostenuto la domanda cautelare con la dimostrazione dell'attualità, imminenza ed irreparabilità del pregiudizio determinato dalla mancata assegnazione provvisoria.

Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione di nullità del ricorso per omessa notifica ai controinteressati, solleva dal Ministero convenuto.

L'eccezione, fondata in astratto, non lo è in concreto.

Ed invero, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di selezioni concorsuali di cui si contesti la legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti se il soggetto pretermesso domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), mentre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati non è necessaria quando l'attore si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione (*ex multis*, Cass. Sez. L - , Sentenza n. 988 del 17/01/2017).

Nel caso di specie, [REDACTED] ha chiesto accertarsi, in via cautelare, il proprio diritto al trasferimento mediante procedura di assegnazione provvisoria, contestando la legittimità delle modalità di formazione della relativa graduatoria, di tal che in effetti la decisione della presente controversia appare, in astratto, destinata a produrre effetti immediati e diretti sui partecipanti alla procedura per



l'assegnazione provvisoria su posto di sostegno in Provincia di Lecce, i quali dovrebbero pertanto essere evocati in giudizio.

Senonché, dalla documentazione prodotta all'udienza di discussione dalla ricorrente, la cui valenza probatoria non è stata contestata da parte resistente, emerge che, all'esito della procedura di assegnazione provvisoria a.s. 2019/2020 – e, addirittura, anche all'esito della successiva fase di immissione in ruolo dei docenti collocati in posizione utile nella relativa graduatoria – sono rimasti vacanti numerosi posti di sostegno nell'ambito territoriale richiesto dalla ██████ (Provincia di Lecce). Deve pertanto escludersi la presenza, in concreto, di soggetti controinteressati all'esito del presente giudizio, peraltro allo stato radicato solo in via cautelare.

Venendo dunque al merito, l'art. 7 del CCNI del 12.6.2019, rubricato “*Assegnazioni provvisorie personale docente*”, al comma 8, per quanto qui interessa, così recita:

“A tal fine, il docente che aspiri all'assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori, al coniuge, alla parte dell'unione civile, al convivente e/o ai figli dovrà indicare come prima preferenza il comune di ricongiungimento o distretto sub comunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. (...). L'indicazione dell'intero Comune di ricongiungimento è obbligatoria, anche in caso di Comuni ove vi sia una sola istituzione scolastica, qualora si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro Comune. In caso di mancata indicazione del comune o distretto sub comunale di ricongiungimento la domanda non è annullata, ma l'ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità”.

Osserva il Tribunale che la norma sopra citata da un lato prevede che il docente che aspiri all'assegnazione provvisoria per ricongiungimento “*dovrà indicare come prima preferenza il comune di ricongiungimento o distretto sub comunale **oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso***”, dall'altro successivamente precisa che “***l'indicazione dell'intero comune di ricongiungimento è obbligatoria***” qualora si intenda esprimere preferenze per altro comune, per poi concludere che in caso di mancata indicazione del comune di ricongiungimento “*la domanda non è annullata, **ma l'ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento (...)***”.

Ebbene, a fronte di un testo che nel suo complesso non brilla per cristallina chiarezza, non potrà che farsi riferimento ai generali principi di interpretazione del contratto.

In particolare, nella fattispecie, soccorrono gli artt. 1363 c.c. e 1366 c.c., secondo i quali le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto, e il contratto deve essere interpretato secondo buona fede.

Facendo applicazione di tali criteri ermeneutici al disposto dell'art. 7 sopra citato, ritiene il giudicante la norma di cui al comma 8 debba essere interpretata nel senso che la mancata indicazione nella domanda dell'intero comune di ricongiungimento comporti che l'ufficio debba limitarsi a prendere in esame le sole preferenze analitiche espresse dal docente relativamente a scuole di quel Comune, senza prendere in esame le ulteriori scuole ed istituti **compresi nel Comune medesimo**;



ma non anche che l'ufficio non possa prendere in esame le ulteriori preferenze espresse su scuole o istituti **di altri Comuni**.

La diversa interpretazione, caldeggiata dal ministero convenuto, appare infatti contraria anzitutto al principio di buona fede, laddove riconnette alla mancata indicazione da parte del docente dell'intero comune di ricongiungimento una conseguenza gravissima, ossia quella della sostanziale decadenza di tutte le ulteriori preferenze espresse per altri comuni e anche, genericamente, per l'intera Provincia, senza che tale conseguenza sia adeguatamente enfatizzata e, soprattutto, chiarita in modo inequivoco a chi compila la domanda.

Inoltre, tale interpretazione confligge con le altre previsioni del medesimo articolo, che invece prevedono espressamente che il docente possa indicare anche una o più istituzioni scolastiche comprese nel comune di ricongiungimento, in alternativa rispetto all'indicazione dell'intero comune. Né è dato comprendere quale sia la *ratio* di una disposizione che eventualmente obblighi il docente a richiedere l'assegnazione in tutte le scuole del Comune di ricongiungimento, atteso che le esigenze familiari, che l'assegnazione provvisoria è volta a tutelare, ben possono essere soddisfatte dall'assegnazione anche in altri Comuni della stessa Provincia.

Ciò posto, nel caso che occupa, dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione allegata è pacifico ed è comune provato che [REDACTED] ha indicato nella propria domanda, oltre ad alcuni istituti siti nel comune di ricongiungimento (Comune di Lecce), anche altri istituti, specificamente indicati, siti in altri Comuni della Provincia e, a chiusura dell'elenco delle preferenze, ha altresì indicato l'intera Provincia di Lecce.

L'indicazione esprime in modo inequivoco la volontà della ricorrente ad essere assegnata ad un qualsiasi istituto sito in Provincia di Lecce, ossia nella provincia dove stabilmente risiedono i suoi familiari, e tale chiarissima manifestazione di volontà non pare possa essere vanificata dalla mera circostanza del mancato inserimento, tra le preferenze, del Comune di residenza.

E' altresì pacifico che vi erano posti disponibili per le assegnazioni provvisorie su posti di sostegno in Provincia di Lecce, come comprovato dalla circostanza che la ricorrente era stata inizialmente assegnata su posto di sostegno presso l'Istituto Comprensivo di Cutrufiano, salvo poi veder revocata tale assegnazione.

Sulla base degli elementi disponibili nel presente giudizio cautelare, la revoca dell'assegnazione provvisoria della ricorrente presso l'Istituto Comprensivo di Cutrufiano appare quindi illegittima, in effettuata sulla base di una erronea interpretazione dell'art. 7, co. 8, del CCNI.

Sussiste pertanto il *fumus boni iuris* del diritto vantato dalla ricorrente.

Per quanto riguarda l'elemento del *periculum in mora*, osserva il Tribunale che anche tale ulteriori indefettibile presupposto sussiste.

Infatti la ricorrente, residente a Lecce, madre di due minori, ha dedotto i pregiudizi personali e familiari determinati dall'assegnazione presso un istituto scolastico sito in Emilia Romagna, a 900 chilometri di distanza, i quali peraltro sono proprio i pregiudizi che la normativa sull'assegnazione provvisoria mira ad evitare.



Nel caso di specie, è evidente che l'attesa dell'esito dell'ordinario giudizio di merito finirebbe per vanificare lo scopo della norma, di fatto impedendo alla ricorrente di godere dell'assegnazione provvisoria nell'anno scolastico in corso.

La sussistenza sia del requisito del *periculum in mora* che del *fumus boni iuris*, nei termini sopra specificati, impone pertanto l'accoglimento del ricorso cautelare.

Considerata l'oggettiva controvertibilità del dettato normativo e la novità della questione trattata, ritiene questo giudice che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro,
in accoglimento del ricorso cautelare *ex art. 700 c.p.c.* promosso da [REDACTED] contro il MIUR,

accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad essere assegnata provvisoriamente, per l'a.s. 2019/2020, presso l'Istituto Comprensivo di Cutrufiano come docente di sostegno della scuola secondaria di primo grado, ovvero – in subordine – ad essere assegnata ad altro posto in Provincia di Lecce, ed ordina alle amministrazioni intimete di adottare tutti gli atti consequenziali a tale assegnazione.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Si comunichi.

Bologna, 21/10/2019

Il Giudice
dott. Chiara Zompi

